

# Il D.Lgs. 231 del 2001 a vent'anni dalla sua introduzione.

## Investigazioni interne e alternative al processo

*17 giugno 2021*

AODV<sup>231</sup>

Associazione dei Componenti  
degli Organismi di Vigilanza  
ex D.Lgs. 231/2001



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

# Le *internal investigations* e il “sistema 231”

*“A battle in which two sides fight fiercely for control of information”*

A. Nieto Martin



# Le investigazioni (o indagini) interne nella prassi

# Le indagini interne

Nel silenzio del legislatore, è la prassi a identificare **contenuti e modalità** dell'indagine: salvo che non si attivi la garanzia delle indagini difensive!

Artt. 391-bis  
ss. c.p.p.



# Internal investigations e restorative justice

## Finalità interne o «riparative»



esercizio di *compliance* inerente la tenuta del modello organizzativo e di ogni altro presidio «frappositivo» (Piergallini)

## Finalità esterne o «processuali»



originato da un procedimento penale in corso o futuro



Mediante le indagini interne, l'ente mira a ottenere il controllo delle informazioni concernenti eventuali illeciti/violazioni interne.

L'ente è posto, così, nella condizione di raccogliere **potenziali elementi probatori** a propria difesa, di valutare la **collaborazione con l'autorità**, nonché - in caso di procedimento - di **preparare la migliore strategia processuale**.



Le indagini interne definiscono una specifica modalità di *cooperative enforcement*.


Impianto normativo attuale: scelte deflative, riduzioni di pena, neutralizzazione delle sanzioni interdittive. E la *restorative justice*?

Una visione riparativa della legalità non è estranea al «sistema 231», che valorizza l'attuazione condotte riparatorie *post factum*.

# Indagini interne e *cooperative enforcement* nelle esperienze straniere

# L'esperienza d'oltreoceano

## Stati Uniti d'America




Negli **USA**, da tempo sono conclusi accordi fra *public prosecutors* e singoli enti.

Contenuti e modalità sono oggetto di linee guida del DOJ. I *Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*, emanati per la prima volta nel 1999 dall'allora *Attorney General Holder* e negli anni più volte modificati.

*Deferred Prosecution Agreements*  
(DPAs)

*Non Prosecution Agreements*  
(NPAs)

# L'esperienza britannica



## *Regno Unito*

Il *Crime and Court Act* del 2013 ha introdotto accordi analoghi ai *DPAs/NPAs* statunitensi.

La disciplina normativa garantisce maggiore **chiarezza e trasparenza** quanto al **contenuto** e all'**ambito di applicazione** degli accordi, nonché al ruolo del **giudice**.

Nel caso in cui il periodo di osservazione successivo all'accordo abbia esito negativo, ha inizio il procedimento.

A un esito positivo, di contro, consegue l'**inapplicabilità della sanzione**.

# L'esperienza tedesca



## Germania

Per lungo tempo lo Stato federale tedesco ha discusso della necessità di introdurre, nel corpo normativo dedicato alla repressione degli illeciti societari (*Verbandssanktionengesetz*), una serie di principi vincolanti per lo svolgimento delle *internal investigations*.

Il progetto di legge - attualmente in stato di stasi - contempla alcuni istituti di particolare interesse.

*Art. 18 - Milderung der Verbandssanktion bei verbandsinternen Untersuchungen*

*Art. 42 - Absehen von der Verfolgung bei verbandsinternen Untersuchungen*

# Possibili sbocchi delle indagini interne e alternative al processo in Italia

# Lo stato dell'arte: il patteggiamento

## L'applicazione della sanzione su richiesta

Strumento deflativo classico, che consente la definizione certa della/e sanzione/i. L'accesso al rito è - tipicamente - subordinato al compimento di certe attività, risarcitorie o riparatorie.

1 Le difficoltà interpretative circa la condizione del giudizio «definito ovvero definibile» a norma dell'art. 444 c.p.p.

2 La compatibilità temporale della realizzazione di condotte riparatorie che escludano le sanzioni interdittive.

3 L'applicazione di sanzioni diverse da quelle previste: la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca.

# Prospettive di riforma in ottica riparativa

## La sospensione del procedimento con messa alla prova



L'estensione del modello di **probation** agli enti costituirebbe:

1

un'occasione per rimediare alle carenze organizzative

2

un incentivo all'adozione *ex ante* di modelli non meramente formali

3

un intervento in linea con finalità di giustizia riparativa

La giurisprudenza, salvo una decisione isolata, tende a negare tale possibilità.



Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2020, n. 30305

«[la] *natura amministrativa non consente l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale*»

# Prospettive di riforma in ottica deflativa

## L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto



Ragioni deflative e di economia processuale spingono per l'introduzione di un istituto analogo all'art. 131-*bis* c.p. anche nel procedimento agli enti.

La giurisprudenza ha finora negato la possibilità di applicare l'istituto anche nel procedimento agli enti, escludendo:

l'automatica estensione all'ente della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto pronunciata nei confronti della persona fisica.

la possibilità che il giudice valuti separatamente l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. nei confronti dell'ente.



**Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso**  
Facoltà di Giurisprudenza  
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano